

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS DOMESTICI (CG)

PREMESSE, ALLEGATI E RIFERIMENTI NORMATIVI

La Richiesta di Fornitura (Proposta di Contratto per la Fornitura), le presenti condizioni generali di somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, le condizioni tecnico economiche (CTE), Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, Scheda sintetica, modulo ripensamento, modulo recesso e tutti altri gli allegati fanno parte integrante del presente contratto (di seguito, il "Contratto"), quali dichiarazioni di scienza e volontà negoziale; il Contratto è redatto in conformità al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali approvato con delibera dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") 426/2020/R/com del 27/10/2020, Allegato A pubblicata nel sito internet dell'ARERA il 29/11/2020, e al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (di seguito "Codice del Consumo"). Il cliente proveniente dal mercato tutelato è informato del fatto che gli effetti del recesso sono il passaggio dal mercato tutelato a quello libero, in cui il rapporto tra i contraenti è regolato liberamente tra le parti nel rispetto della normativa applicabile. Il cliente, indicato nella Richiesta di Fornitura (di seguito "Cliente"), presa visione delle condizioni economiche proposte da Minerva Energia S.r.l. (di seguito il "Fornitore") e raffrontate le stesse con quelle del mercato di tutela, che gli sono state comunque illustrate per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, con la sottoscrizione della "Richiesta di Fornitura" sceglie il presente Contratto del mercato libero ritenendolo preferibile. Tutte le delibere dell'ARERA citate nel Contratto sono consultabili sul sito www.arera.it.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO, ESCLUSIVA, DIRITTO DI RIPENSAMENTO, RICHIESTA DI ACCESSO ALLA FORNITURA ANTICIPATO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1.1 Il contratto di fornitura ("Contratto") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica ad uso domestico in bassa tensione e/o la fornitura di gas naturale ad uso domestico da parte di Minerva Energia S.r.l. al Cliente verso il corrispettivo del prezzo oggetto dell'offerta economica, indicato nelle condizioni tecnico economiche (CTE). Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Cliente l'energia elettrica e/o gas naturale, secondo quanto indicato nella Richiesta di Fornitura, che saranno somministrati, rispettivamente, presso il punto di riconsegna ("Punto di Riconsegna" o "PDR") e/o il punto di prelievo ("Punto di Prelievo" o "PDP") del Cliente presso gli "indirizzi di fornitura", come identificati ai sensi della Richiesta di Fornitura e presso i quali sono installati i gruppi di misura del gas naturale e dell'energia elettrica ("GDM"). Il Cliente si impegna ad acquistare al prezzo pattuito e prelevare tutti i quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale necessari al proprio fabbisogno esclusivamente dal Fornitore.

1.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a MINERVA ENERGIA S.r.l. perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il fornitore precedente. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

1.3 Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di ripensamento dal contratto, nel caso sia stato stipulato fuori dai locali commerciali o a distanza, anche solo relativamente ad una delle due forniture, senza che gli sia addebitato alcun onere, anche in assenza di un giustificato motivo, entro 14 (quattordici) giorni solari dalla conclusione del Contratto inviando la comunicazione scritta al Fornitore entro detto termine - mediante servizio postale all'indirizzo Minerva Energia S.r.l. Via Giacomo Matteotti, 26 - 28021 Borgomanero (NO), o per posta elettronica all'indirizzo e-mail info@minervaenergia.it, utilizzando il modulo di ripensamento fornito alla conclusione del contratto, o quello di cui all'Allegato I B del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 "Codice del consumo" e succ. modd., o semplicemente una dichiarazione esplicita del ripensamento.

Il Cliente potrà richiedere al Fornitore, facendo esplicita richiesta su supporto durevole, di dare corso alla richiesta di accesso nella fornitura all'impresa di distribuzione localmente competente ("Distributore"), in pendenza dei termini per l'esercizio del diritto di ripensamento. Resta inteso che l'avvio della somministrazione è comunque subordinato alle tempistiche minime stabilite dall'ARERA per i tempi di avvio della somministrazione in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente, a titolo esemplificativo, voltura, subentro ecc. nonché all'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'Articolo 2.1. Il Cliente, inoltre, prende atto ed accetta che:

- a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;
 - b) nel caso di richiesta tramite canale ufficiale di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, sarà comunque tenuto a corrispondere al Fornitore qualora non sia stata avviata la fornitura, gli importi relativi ai costi sostenuti nei confronti del Distributore e qualora sia stata avviata la fornitura, i corrispettivi secondo le condizioni economiche stabilite per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale eventualmente eseguita fino al momento in cui avrà efficacia la richiesta del Cliente per cambio fornitore o per cessazione della fornitura, secondo i tempi stabiliti dall'ARERA e dal Contratto;
 - c) la richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste;
 - d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:
 - I) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; II) essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;
 - e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PDR e/o del PDP, il Cliente sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà agli adempimenti di propria competenza nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente;
 - f) nelle ipotesi previste dalla lettera b) che precede, qualora non sia stata avviata la fornitura, il Fornitore potrà applicare un corrispettivo pari a quello applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'Art. 11 del TIV (Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza).
- Il Contratto si intenderà concluso allorché il Cliente riceva notizia scritta a mezzo posta elettronica o altro supporto durevole dell'accettazione da parte del Fornitore della Richiesta di Fornitura, fatto salvo il diritto di ripensamento riconosciuto al Cliente ai sensi dell'Articolo 1.1. Nel caso in cui nella Richiesta di Fornitura sia prevista la somministrazione congiunta di gas naturale e di energia elettrica, le presenti Condizioni Generali saranno integralmente applicate. Nel caso in cui, invece, il Cliente abbia richiesto esclusivamente la somministrazione di gas naturale non troverà applicazione l'Articolo 6 delle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto esclusivamente la somministrazione di energia elettrica non troverà applicazione l'articolo 14.2 lettera (x) delle presenti Condizioni Generali. La Richiesta di Fornitura è valida per i 20 giorni successivi alla data di sottoscrizione

della medesima.

2. ATTIVAZIONE FORNITURA, CONDIZIONI SOSPENSIVE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto nel presente Articolo 2, tenuto conto delle tempistiche per l'esercizio del diritto di ripensamento di cui all'Articolo 1.1, l'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale decorre: (i) dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di conclusione del Contratto qualora tale conclusione sia avvenuta entro il 10° (decimo) giorno del mese; (ii) dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di conclusione del Contratto, qualora sia avvenuta dopo il 10° (decimo) giorno del mese. Qualora la somministrazione non possa avere inizio entro i termini indicati al presente Articolo 2, il Fornitore darà tempestiva comunicazione al Cliente all'indirizzo postale o mail fornito, della diversa data di avvio, o di mancato avvio indicando le cause che l'hanno determinata. Resta inoltre inteso che l'efficacia del Contratto è condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso nella fornitura al Distributore: (i) per la somministrazione di gas naturale, il PDR non risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del medesimo per sospensione della fornitura per morosità, (ii) per la somministrazione di energia elettrica, il Cliente non risulti al Distributore sospeso per morosità e/o oggetto di procedura di indennizzo. Il Fornitore si riserva la facoltà di rinunciare a una o entrambe le suddette condizioni di efficacia degli obblighi di somministrazione, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. Qualora dovesse verificarsi la condizione relativamente alla somministrazione di gas naturale ma non a quella di energia elettrica o viceversa, il Contratto sarà efficace limitatamente alla somministrazione in relazione a cui non si è avverata la condizione.

2.1 In aggiunta a quanto sopra previsto e nel rispetto delle tempistiche previste dall'ARERA:

- relativamente alla somministrazione di gas naturale, il Fornitore può revocare la richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura presso il PDR inviata al Distributore. A tale riguardo:

A) il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni circa il PDR oggetto della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura presso il PDR: i) l'eventuale chiusura del PDR a seguito dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità; ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii) le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v) l'accessibilità o meno del PDR;

B) qualora il Fornitore che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di revoca, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera A) ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Relativamente alla somministrazione di energia elettrica, l'utente del trasporto e dispacciamento può revocare la richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura presso il PDP inviata al Distributore. A tale riguardo: A) il Distributore è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e dispacciamento le seguenti informazioni circa il PDP oggetto della richiesta di accesso per sostituzione: i) se il PDP risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo PDP sia in corso una richiesta di indennizzo iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le date delle eventuali richieste di sospensione oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; B) qualora l'utente del trasporto e del dispacciamento che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di revoca, a seguito delle informazioni di

cui alla precedente lettera A) ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3. DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

3.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento del Cliente di cui all'Articolo 1.1, il presente Contratto è a tempo indeterminato, dalla data di avvio della somministrazione, o nel caso di somministrazione di energia elettrica e gas naturale, dall'avvio della prima tra queste.

3.2 Per ogni fornitura le condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità (decorrente dalla data di attivazione della fornitura) sono indicati nelle CTE, precisando che la durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche riguarda soltanto la durata applicativa delle condizioni economiche e non la durata del contratto, che è comunque a tempo indeterminato.

3.3 In qualunque tempo il Cliente può recedere dal contratto, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il Fornitore anche in relazione ad una sola fornitura. In tal caso il recesso avviene tramite il Fornitore entrante, rilasciando al medesimo, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposita procura per recedere in suo nome e conto, dal contratto in essere con Minerva Energia S.r.l. Il Fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Integrato (SII) e ad inviare al Fornitore uscente la comunicazione di recesso entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore, ai sensi della deliberazione dell'ARERA 302/2016/R/com del 9 giugno 2016 "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura". Nel caso in cui vi sia una condizione di morosità del Cliente al momento del recesso, l'esercizio di tale facoltà produrrà gli effetti di cui all'art. 1458 C.c.

Il cliente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza oneri, senza il fine di cambiare fornitore, allo scopo di cessare la fornitura; al fine dovrà dare un preavviso minimo di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di Minerva Energia S.r.l. Tale recesso va effettuato a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Minerva Energia S.r.l. - Via Matteotti 26, 28021 Borgomanero (NO) o tramite PEC all'indirizzo minerva.energia@legalmail.it utilizzando il modulo di recesso fornito alla conclusione del contratto, o quello di cui all'Allegato I B del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 "Codice del consumo" e succ. modif., oppure altra dichiarazione esplicita della volontà di recedere dal contratto indicando che il recesso viene esercitato per cessazione del punto di prelievo. Il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto in forma scritta mediante raccomandata A/R all'indirizzo fornito dal Cliente, anche limitatamente ad una delle forniture, con un termine di preavviso non inferiore a 6 mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

3.4 Nei casi di cessazione della fornitura per recesso del cliente, risoluzione, il cliente è tenuto al pagamento degli importi spettanti al fornitore per il servizio prestato sino all'effettiva cessazione.

3.5 Relativamente ai Contratti conclusi sia per la somministrazione di gas naturale, che di energia elettrica, il recesso da parte del Cliente da una delle due forniture non comporta il recesso dall'altra e viceversa, né può implicitamente essere inteso come volontà di recesso dalla seconda fornitura.

3.6 Nei casi di recesso senza il fine per il Cliente di cambiare il fornitore o risoluzione, laddove il Cliente non renda possibile la rilevazione della lettura finale o la chiusura o la rimozione dei Gruppi Di Misura, lo stesso resterà responsabile dei consumi da chiunque effettuati, e dei corrispettivi richiesti al Fornitore dal Distributore, anche per effettuare lavori particolari resisi necessari per interrompere la somministrazione e degli eventuali danni ai gruppi di misura e agli impianti a monte degli stessi.

4. ACCESSO E MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI MISURA

4.1 Il Cliente si obbliga a dare libero accesso ai GDM, sia al Distributore, sia al Fornitore per compiere le prestazioni di competenza previste dalla normativa vigente. Il Cliente è in ogni caso costituito custode dei GDM e si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ed eventualmente al Distributore che ne sia proprietario, eventuali malfunzionamenti, anomalie o rotture dei sigilli, alterazioni o manomissioni.

4.2 Nel caso in cui le alterazioni o danneggiamenti siano ad opera di terzi, il Cliente ha l'onere di sporgere denuncia alle pubbliche autorità e di consegnare copia della denuncia al Fornitore su semplice richiesta di quest'ultimo. Il Cliente è tenuto a consentire al Fornitore e al Distributore di accedere anche agli impianti a valle allo scopo di effettuare verifica ove essi creassero interferenze con gli impianti a monte o con la fornitura.

4.3 ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTI

Il Cliente dichiara che i PDR e/o PDP, muniti di GDM, sono in regola con la normativa vigente ed idonei a consentire la fornitura, considerati anche i requisiti per la stipula dei contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento e i requisiti tecnici vigenti. Nel caso in cui per qualsiasi ragione non lo fossero o non lo fossero più, è onere del Cliente provvedere all'adeguamento entro il termine più breve. L'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, o la modifica di quella/e in atto, è condizionata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del gestore, all'esecuzione dell'allacciamento alla stessa, ove necessario, e alla stipula del contratto. L'attivazione della fornitura, o le variazioni dei parametri tecnici saranno altresì soggette al pagamento da parte del Cliente di eventuali oneri dovuti al Distributore ai sensi della normativa vigente. Quando dovuto, al Cliente sarà addebitato il contributo di allacciamento, determinato dal Distributore in osservanza delle norme vigenti, nella prima fattura relativa alla fornitura in oggetto. L'attivazione della fornitura, in caso di allacciamento, è sottoposta alla condizione: i) dell'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni o servitù necessarie per consentire l'allacciamento; ii) del rilascio al Fornitore e/o al Distributore dei permessi e delle autorizzazioni se richieste dalla normativa e/o dagli Enti pubblici; iii) dell'esecuzione degli eventuali lavori, anche murari, da realizzarsi a cura e spese del Cliente. Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per le cause ostative sopra indicate e per qualunque altra indipendente dal Fornitore e/o Distributore, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta.

4.4 GRUPPI DI MISURA (di seguito GDM)

I GDM che verranno utilizzati per la misurazione della fornitura oggetto del Contratto saranno quelli attualmente esistenti presso i PDR e/o i PDP e di proprietà del Distributore. Il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che infici la perfetta attendibilità degli apparecchi di misurazione presso i PDP. I GDM non possono essere rimossi, spostati, modificati dal cliente.

4.5 ERRORI DI MISURA

Il Cliente può richiedere al Fornitore e/o al Distributore la verifica del corretto funzionamento dei GDM in contraddittorio, formulando relativa domanda in forma scritta secondo le modalità comunicate dal Fornitore ed ha diritto ad essere presente alla verifica. Se il Cliente non si avvale di tale diritto, l'esito della verifica gli sarà comunicato dal Fornitore quando quest'ultimo ne avrà avuto notifica dal Distributore. Se a seguito delle verifiche si confermasse il malfunzionamento del GDM, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno addebitate al Cliente. Qualora il Distributore confermi il malfunzionamento dei GDM oltre i margini di tolleranza previsti dalla normativa vigente, e a seguito dello stesso i quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale somministrati non siano rilevati o siano rilevati erroneamente, il consumo relativo a detto periodo di malfunzionamento dei GDM verrà fatturato dal Fornitore prendendo come riferimento la ricostruzione dei consumi, calcolata dal

Distributore nel rispetto della normativa vigente in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica o, nel caso di impossibilità di tale accertamento, in base alla ricostruzione storica dei consumi del Cliente effettuata dal Distributore. Se il guasto o il malfunzionamento non riguardino effettivamente gli impianti o GDM di proprietà della rete di distribuzione, i costi di prova e le spese eventualmente sostenute per gli interventi di verifica saranno a carico del Cliente per l'importo pari al costo comunicato al Fornitore dal Distributore competente, maggiorati degli oneri amministrativi del Fornitore, pari ad € 35.

5. UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA E/O DEL GAS NATURALE

Il gas naturale somministrato presso il PDR e l'energia elettrica somministrata presso il PDP avranno le stesse caratteristiche determinate dal Distributore sulla base delle delibere dell'ARERA, di volta in volta applicabili.

5.1 La potenzialità totale di utilizzazione degli apparecchi gas e/o la pressione di fornitura in caso di somministrazione di gas naturale, nonché la potenza e/o la tensione in caso di somministrazione di energia elettrica, prelevati dal Cliente non potranno essere superiori a quelli resi disponibili dal Distributore.

5.2 Fermo restando eventuali divieti di sospensione della somministrazione sanciti dalla normativa di volta in volta applicabile, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere senza preavviso la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale per tutta la durata della violazione di cui al precedente Articolo 5.1.

5.3 Qualora il Cliente volesse effettuare dei prelievi con potenzialità totale di utilizzazione degli apparecchi gas e/o pressione di fornitura e/o potenza e/o tensione superiori, sarà tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione scritta al Fornitore, il quale, ove acconsenta, informerà il Distributore che provvederà ad effettuare le relative verifiche e gli eventuali lavori, ove possibile. Resta inteso che l'autorizzazione da parte del Fornitore ad eseguire i suddetti interventi sarà subordinata al pagamento del corrispettivo composto dagli oneri richiesti dal Distributore: (i) per l'energia elettrica pari ad € 56,38 per ogni kW di potenza impegnata messo a disposizione, maggiorati degli oneri amministrativi del Fornitore pari a € 35,00; (ii) per il gas naturale in misura pari agli oneri richiesti dal Distributore quantificati in relazione alle attività di adeguamento necessari, maggiorati degli oneri amministrativi del Fornitore pari a € 35,00.

Il Cliente sarà tenuto ad utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica somministrati dal Fornitore: (i) per i soli usi indicati nella Richiesta di Fornitura; (ii) soltanto presso il PDR e/o il PDP; (iii) nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza. Inoltre, il Cliente non potrà cedere il gas naturale e/o l'energia elettrica, in qualsiasi forma, a terzi.

5.4 Fermo restando il diritto del Fornitore di sospendere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ai sensi degli Articoli 5.2 e 12, nonché di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Articolo 14.1, qualora si accerti l'utilizzo dell'energia elettrica e/o gas naturale da parte del Cliente in modo difforme da quanto indicato nella Richiesta di Fornitura o prelievi per potenzialità totale di utilizzazione degli apparecchi gas, pressione di fornitura, potenza e/o tensione superiori a quelle rese disponibili dal Distributore, senza che il Cliente sia stato debitamente autorizzato ai sensi del precedente Articolo 5.3, il Fornitore avrà diritto di addebitare al Cliente il pagamento dei corrispettivi e dei maggiori oneri, anche fiscali, conseguenti.

5.5 Eventuali danni di qualsiasi natura a terzi, al Fornitore ed al Distributore, derivanti da e/o inerenti ed in qualsiasi modo connessi a prelievi che eccedano la potenzialità totale di utilizzazione degli impianti, la pressione di fornitura, la potenza e/o la tensione rese disponibili dal Distributore saranno a carico del Cliente.

5.6 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 5.5 che precede, Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi ed esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'energia elettrica e/o del gas naturale

in modo improprio e/o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza e/o per altri eventi comunque dovuti o connessi alla non rispondenza dell'impianto del Cliente alle norme tecniche applicabili.

5.7 CESSIONE DEL CONTRATTO

Con l'adesione al contratto, il Cliente presta il proprio consenso alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra Impresa abilitata alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, dei crediti da esso derivanti e dei mandati conferiti dal Cliente. La cessione non diminuirà la tutela dei diritti, non comporterà un aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente. Le relative cessioni saranno efficaci nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

6. DISPACCIAMENTO, TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI MANDATI

6.1 Per la sottoscrizione del contratto con il Distributore per il trasporto dell'energia elettrica ("Contratto di Trasporto") e del contratto con Terna S.p.A. per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente al PDP ("Contratto di Dispacciamento") ai sensi della delibera ARERA 111/06 vigente, il Cliente conferisce mandato irrevocabile ed esclusivo, a titolo gratuito, senza rappresentanza, al Fornitore. Inoltre, per la sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, del contratto di connessione con il Distributore ("Contratto di Connessione"), il Cliente conferisce altresì mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile, al Fornitore.

6.2 Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo al Fornitore, affinché questo possa partecipare alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento relativamente al PDP, nonché possa beneficiare dei diritti ai sensi dell'Articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (pubblicato in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999) e succ. modificazioni e delle altre normative vigenti, in relazione all'energia elettrica.

6.3 Qualora il Cliente ne faccia richiesta, scritta o telefonica, il Fornitore gli fornirà tutte le informazioni in suo possesso in relazione ai contratti di cui al precedente Art. 6.1

7. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO

7.1 Il Cliente si dichiara consapevole che tutti gli aspetti relativi alla qualità della somministrazione attengono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente ed il Distributore locale, al quale ogni PDP è connesso. Il Fornitore è estraneo alle attività di distribuzione, trasmissione, misura e dispacciamento dell'energia elettrica e del gas naturale e, pertanto, non potrà essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal Cliente derivanti da problemi tecnici occorsi nella consegna del gas naturale e/o dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni temporanee, anche solo parziali, della somministrazione di gas naturale o dell'energia elettrica, connesse alle attività di trasmissione, dispacciamento, trasporto e distribuzione, variazioni della pressione del gas naturale o della tensione o frequenza ovvero della forma d'onda, black-out, microinterruzioni, buchi di tensione dell'energia elettrica e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti alla rete dei gasdotti o elettrica che non daranno al Cliente diritto di richiedere al Fornitore la risoluzione del Contratto, la riduzione dei corrispettivi per il servizio di vendita, né eventuali risarcimenti o indennizzi.

7.2 Nei casi descritti al precedente Articolo 7.1, il Fornitore non sarà tenuto a nessun titolo a provvedere al trasporto della materia prima fino al PDR e al PDP con modalità alternative.

Le forniture saranno conformi alle modalità tecniche e agli standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia dalle Autorità competenti. Il gas naturale fornito al Cliente sarà conforme alla Specifica

di Qualità indicata nel Codice di Rete ("Codice di Rete", il cui testo è reperibile nel sito di Snam

https://www.snam.it/it/trasporto/codice-rete-tariffe/Codice_di_rete_ITG/Aree/codice_rete.html) predisposto dal gestore della rete di trasporto nazionale (di seguito, il "Trasportatore") e a quanto previsto dal Distributore. L'energia elettrica fornita al Cliente sarà conforme alla Specifica di Qualità indicata nel Codice di Rete ("Codice di Rete", il cui testo è reperibile nel sito <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/codici-rete/codice-rete-italiano>) predisposto dal gestore della rete di trasporto nazionale Terna (di seguito, il "Trasportatore") e a quanto previsto dal Distributore.

7.3 Il Cliente si impegna a: (i) mantenere i propri impianti in sicurezza e secondo le norme tecniche di volta in volta applicabili; (ii) non manomettere gli impianti del Distributore, incluse le apparecchiature di misura; (iii) non alterare il rilevamento dei consumi; (iv) non effettuare prelievi fraudolenti o eccedenti la pressione, tensione e capacità disponibili; (v) permettere ispezioni e verifiche sugli impianti;

7.4 Il Cliente si impegna, inoltre, a far sì che il Fornitore possa sempre adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Trasporto, dal Contratto di Dispacciamento nonché dai contratti con il Trasportatore e con il Distributore, per la somministrazione di gas, anche fornendo qualsiasi informazione che il Fornitore dovesse richiedere a tal fine o dovesse essere comunque richiesta dalla normativa applicabile. Il Cliente, pertanto, terrà indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità o onere che possa derivare dall'inadempimento dei suddetti contratti dovuto a fatti od omissioni ascrivibili al Cliente.

8. DETERMINAZIONE DEI CONSUMI

8.1 La fatturazione dei corrispettivi di consumo avverrà prioritariamente sulla base dei dati rilevati dal Distributore presso ciascun PDR e PDP; qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l'emissione della fattura, la fatturazione avverrà sui dati forniti dal Cliente mediante autolettura effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate in fattura. Resta inteso che l'autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente e salvo il caso di mancata validazione da parte del Distributore ai sensi dell'Art. 16 del TIVG e dell'Art. 15 del TIME. Il Fornitore trasmetterà al Distributore, ai fini della validazione, l'autolettura del Cliente secondo le tempistiche e modalità previste dall'Art. 16 del TIVG e/o dall'Art. 15 del TIME. Se i dati di consumo rilevati non fossero disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi di energia elettrica saranno fatturati in base alla stima ottenuta mediante il metodo pro die sui seguenti elementi disponibili: (i) dati storici dei consumi forniti dal Distributore; (ii) consumo annuo calcolato in base alla tipologia di fornitura (residente/non residente) e ai dati tecnici del PDP, comunicati dal Distributore locale; i consumi di gas naturale saranno fatturati in base alla stima ottenuta tramite l'applicazione dei profili di prelievo standard definiti da ARERA con delibera 229/12/R/gas e succ. modd. ai seguenti elementi: (i) consumo storico annuo fornito dal Distributore o, in difetto di questo dato, (ii) consumo annuo comunicato dal Distributore locale sulla base dei dati tecnici del PDR. In relazione alla fornitura di gas naturale, il Distributore informerà il Cliente tramite nota informativa cartacea all'indirizzo del PDR circa l'eventuale tentativo di lettura non andato a buon fine, secondo le tempistiche e modalità indicate nel TIVG del 01/01/2022 ed eventuali succ. modd.

Nel suddetto caso il Fornitore ne darà comunicazione nella prima fattura utile del Cliente, in accordo con quanto trasmesso dal distributore locale.

9. GARANZIE

9.1 Se il pagamento non avviene attraverso procedura RID, il Cliente deve versare, anche ai sensi dell'art. 1461 c.c., con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna fornitura, per un importo pari a quanto previsto rispettivamente, per il gas nella Delibera n. 229/01 dell'ARERA, "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio

di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della L. 14 novembre 1995 n. 481" e succ. modd., secondo gli importi indicati nella tabella A; per l'energia elettrica nella Delibera 200/99 avente per oggetto la "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h della L. 14 novembre 1995 n. 481" e s.m.i, secondo gli importi indicati nella tabella B. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa Autorità competente; tali variazioni sono vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del Contratto. Per le forniture gas l'importo del deposito è fissato in base alla fascia di consumo e può essere rivisto in funzione dei consumi annui del Cliente qualora questi varino, anche per un solo anno, in una misura che supera in più o in meno quella prevista dalla Delibera n. 229/01 art. 17.1-b, attualmente pari al 20%. Per la fornitura elettrica l'importo del deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata e potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza; il tal caso il Fornitore dovrà comunicare al Cliente la somma da addebitare/accreditare. Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo (salvo poi restituirlo in caso di successiva attivazione della procedura RID).

TABELLA A: per le forniture di energia elettrica

TIPOLOGIA CLIENTE	POTENZA IMPEGNATA	IMPORTO €/kW
Domestico	Qualsiasi	5,16

Si rammenta che la potenza impegnata di un Cliente elettrico c.d. tipo, secondo le valutazioni di ARERA, è pari a 3 kW. Pertanto, per tale tipologia di cliente, l'importo da versare a titolo di deposito cauzionale sarà pari a 15,48€.

TABELLA B: per le forniture di gas

Consumi annui (Smc)	Importo	Importo ridotto in caso di bonus sociale
Fino a 500	30 €	25 €
Da 500 a 1500	90 €	77€
Da 1500 a 2500	150 €	77€
Da 2500 a 5000	300 €	77€
Oltre 5000	Ammontare non superiore a una mensilità di consumo medio annuo	

Si rammenta che il consumo annuo standard di un cliente gas c.d. tipo, secondo le valutazioni di ARERA, è pari a 1.400 mc/anno.

9.2 Se durante la fornitura l'importo del deposito fosse trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il medesimo dovrà essere nuovamente versato nella misura pari a quanto indicato nelle tabelle di cui all'Art. 9.1 entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta del Fornitore.

9.3 La somma versata quale deposito cauzionale, e non trattenuta in tutto o in parte, sarà restituita dal fornitore con la fattura di chiusura del contratto, maggiorata degli interessi legali maturati. Questa restituzione avverrà solo a seguito della verifica della correttezza dei pagamenti.

10. FATTURAZIONE

10.1 La fatturazione avverrà con cadenza bimestrale per gli importi non inferiori a € 10,00 sulla base dei dati di misura determinati ai sensi dell'Art. 8. In caso di importi inferiori ad € 10, i consumi saranno addebitati nella prima fattura utile successiva. Il conguaglio sui consumi avverrà con la prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore, delle autoletture validate. La prima fattura di inizio fornitura potrà essere di solo acconto; in tal caso l'importo sarà determinato sulla base del consumo stimato, come indicato nell'Art. 8.

10.2 La fattura così emessa sarà inviata in formato cartaceo, nelle modalità di cui all' Allegato A della Delibera dell'ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014 e succ. modd. "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane". Su richiesta del Cliente la fattura verrà inviata, in formato completo (sintesi ed elementi di dettaglio) tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente. La fattura o "bolletta" in formato completo (sintesi ed elementi di dettaglio) sarà disponibile nella sezione riservata al Cliente sul sito internet del Fornitore www.minervaenergia.it e, in ogni caso, sarà resa disponibile al Cliente su specifica richiesta scritta o telefonica del cliente al numero 0322/1958083.

10.3 Ciascuna fattura sarà emessa, senza oneri aggiuntivi per la ricezione della stessa, entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

11. PAGAMENTO

11.1 Il cliente dovrà corrispondere l'importo indicato in fattura entro il termine di scadenza indicato sulla stessa, che non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante addebito diretto su conto corrente bancario, sulla base della delega SEPA DIRECT DEBIT (SDD) allegata alla proposta di contratto, o a mezzo bonifico bancario o postale.

11.2 In caso di ritardo o mancato buon fine dell'addebito SEPA SDD, il Cliente si obbliga a disporre senza ritardo il pagamento a mezzo bonifico bancario o postale.

12. RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

12.1 Il Cliente che al decimo giorno solare successivo alla data di scadenza indicato in fattura non risulti in regola con il pagamento della stessa, riceverà la comunicazione scritta di costituzione in mora con l'invito ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata A/R inviata da Minerva Energia srl, se la costituzione in mora è trasmessa in tale forma, ovvero 10 giorni dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, ovvero entro 20 giorni dall'emissione della comunicazione di costituzione in mora qualora non sia possibile documentare la data di invio della stessa. Trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento e fatto pervenire in forma scritta copia della documentazione attestante il medesimo, il Fornitore, fermi restando i casi di divieto di sospensione della somministrazione previsti dalla normativa, di volta in volta applicabile, potrà richiedere al Distributore:

(i) per quanto riguarda la somministrazione di gas naturale, persistendo lo stato di morosità e/o in caso di mancata ricezione da parte del Fornitore di copia di avvenuto pagamento in tempo utile, di procedere alla chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, decorsi 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione della costituzione in mora, ai sensi dell'Art. 4 del TIMG;

(ii) per l'energia elettrica, persistendo lo stato di morosità e/o in caso di mancata ricezione da parte del Fornitore di copia di avvenuto pagamento in tempo utile, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, dopo 25 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora, potrà chiedere la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza pari al 15% (quindici per cento) della potenza

disponibile; trascorsi 15 giorni solari di riduzione della potenza, persistendo ulteriormente la condizione di morosità e/o in caso di mancata ricezione da parte del Fornitore di copia di avvenuto pagamento in tempo utile, il Fornitore potrà richiedere la sospensione della fornitura;

(iii) per l'energia elettrica, qualora non sussistano le condizioni tecniche del misuratore per la riduzione di potenza, il Fornitore potrà chiedere la sospensione della fornitura al Distributore decorsi 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora.

12.2 I termini sopra indicati potranno essere ridotti qualora il Fornitore, nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura. Tali termini non potranno comunque essere inferiori relativamente al termine di pagamento (i) a 7 giorni dall'invio della relativa raccomandata oppure (ii) a 5 giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della costituzione in mora, trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure (iii) a 10 giorni dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta. Trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà richiedere la sospensione per morosità.

12.3 Minerva Energia srl corrisponderà al Cliente un indennizzo di 30 € qualora la sospensione della fornitura, anche per riduzione di potenza in caso di fornitura di Energia Elettrica, avvenga in assenza dell'invio della costituzione in mora indicata nel presente Art. 12, un indennizzo di 20 € nel caso di (i) mancato rispetto del termine ultimo di cui alla comunicazione di costituzione in mora entro cui il cliente è tenuto al pagamento; (ii) mancato rispetto del termine minimo tra il termine finale di pagamento e la data di richiesta di sospensione della fornitura al Distributore. Nei casi suddetti, al cliente finale non sarà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

12.4 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, nei casi di morosità, sospensione della fornitura o riduzione della potenza per morosità, risoluzione del contratto, rimangono a carico del cliente: le somme dovute per gli importi fatturati, gli interessi moratori, le spese di recupero del credito, dell'affidamento della pratica a società terze di recupero crediti e le spese legali stragiudiziali e giudiziali. Nei medesimi casi, il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente i seguenti importi: 5 € per ogni sollecito; 15 € per la costituzione in mora e/o diffida ad adempiere e per ogni comunicazione di preavviso di sospensione della fornitura, anche per riduzione di potenza; il corrispettivo relativo alla sospensione ed eventuale riattivazione della somministrazione di energia elettrica nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA nella tabella 7, Allegato C del TIC pari a 24,51 € per l'anno 2022 e succ. modd. annuali, maggiorati di 20 € per costi amministrativi; il corrispettivo dell'intervento tecnico delle società di Distribuzione locali di gas naturale per la sospensione e l'eventuale riattivazione della fornitura, come fatturati a Minerva Energia srl, non superiori alla stima massima di 75 €, maggiorati di 20 € per costi amministrativi. I costi sono da intendersi al netto di IVA.

In seguito alla costituzione in mora di cui sopra, il Cliente, al fine di evitare la sospensione della fornitura gas e/o energia elettrica, anche per riduzione di potenza per quest'ultima, dovrà inviare in forma scritta al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, attraverso: l'invio di una PEC, di una raccomandata A/R, o altra comunicazione scritta accompagnata dalla conferma di ricezione da parte del Fornitore agli indirizzi di cui all'Articolo 15.

12.5 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il Cliente dovrà corrispondere, oltre al corrispettivo dovuto in fattura, una somma pari agli interessi di mora

calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 213/98 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. Per i primi dieci giorni di ritardo, il Cliente buon pagatore, è tenuto al pagamento del solo interesse legale, oltre alle spese sostenute per i solleciti di pagamento delle FATTURE.

12.6 Il Fornitore si riserva il diritto di accedere al Sistema indennitario regolato dall'Allegato A alla Del. 593/2017/R/com (TISIND) e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente in fornitura BT per l'energia elettrica, o in fornitura per il gas naturale, a seguito della cessazione, lo permettano.

Il Fornitore sarà obbligato ad applicare al Cliente, alla prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo ai corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica. Minerva Energia srl si riserva il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE al precedente fornitore secondo la regolazione ARERA in materia di SISTEMA INDENNITARIO.

Nel caso di fornitura di gas, nell'ipotesi di morosità del Cliente, ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i., il Fornitore attuerà la cessazione amministrativa del Contratto qualora sia accertata l'impossibilità di sospensione e/o interruzione dell'alimentazione del PDR. In tal caso Minerva Energia trasmetterà al Distributore Locale: a. copia delle FATTURE non pagate; b. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE; c. copia della risoluzione del contratto con il CLIENTE e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del CLIENTE; d. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; e. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.

12.7 Oltre i casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione potrà essere inviata, in ogni momento e senza preavviso, in caso di accertato prelievo fraudolento dell'energia elettrica.

12.8 Salvo i casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di VOLTURA e di SUBENTRO nell'utenza di energia elettrica e/o gas naturale, al CLIENTE non verrà richiesto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie scadute facenti capo al precedente titolare della medesima utenza.

13. FORZA MAGGIORE E INTERRUZIONI TECNICHE

Eventuali sospensioni totali o parziali della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale per motivi di carattere tecnico, oppure per leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità, compresi ARERA e Terna, per interventi per ispezione, potenziamento o manutenzione della rete o per fatto di terzi, non daranno luogo a responsabilità del Fornitore né ad indennizzo o risarcimento di danno alcuno.

Del pari, sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità tra le parti. Nello specifico Minerva Energia non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causate da eventi naturali, caso fortuito, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale. Il Cliente dichiara e riconosce che il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile nemmeno parzialmente e/o indirettamente di danni causati da interruzioni, sospensioni, o altre anomalie agli impianti installati a valle del PDR e/o del PDP. In tutti i casi la mancata erogazione o le interruzioni non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

14.1 Il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'Articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, su dichiarazione del

Fornitore di volersi avvalere di tale diritto, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata al CLIENTE, qualora:

- (i) il Cliente effettui prelievi eccedenti la potenzialità totale di utilizzazione degli impianti o la pressione in caso di fornitura di gas naturale e/o la potenza e tensione in caso di fornitura di energia elettrica rese disponibili, in violazione delle previsioni di cui al presente Contratto, ovvero effettui prelievi fraudolenti dell'energia elettrica e/o del gas naturale;
- (ii) il Cliente ceda l'energia elettrica e/o il gas naturale a terzi o li utilizzi in siti diversi dal PDR o PDP ovvero per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto;
- (iii) il Cliente manometta i GDM;
- (iv) il Cliente violi gli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione ovvero violi gli obblighi di cui all'articolo 7;
- (v) il Cliente non adempia al pagamento anche di una sola fattura a seguito delle procedure di messa in mora ai sensi del precedente Articolo 12;
- (vi) il Cliente non provveda a versare il deposito cauzionale o a ricostituire lo stesso;
- (vii) una delle dichiarazioni di cui al successivo Punto 14.3 sia non veritiera, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto;
- (viii) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia e/o gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a MINERVA ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di MINERVA ENERGIA nei confronti del CLIENTE;
- (ix) mancata attivazione o revoca non concordata del mandato per l'addebito diretto su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso.

Resta inteso che il Fornitore avrà altresì diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del codice civile, tutti gli eventuali contratti di fornitura riconducibili allo stesso Cliente qualora gli inadempimenti di quest'ultimo sopra indicati siano accertati con riferimento anche ad una sola delle utenze a lui intestate.

In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per fatti attribuibili al Cliente, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura dell'energia elettrica e/o del gas naturale in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, nonché gli ulteriori danni subiti.

14.2 Il Contratto si considererà automaticamente risolto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (x) perdita, da parte del Fornitore, dell'autorizzazione alla vendita di gas naturale ai clienti finali, per quanto attiene la somministrazione di gas naturale;
- (xi) cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, ivi compreso l'ipotesi di risoluzione per inadempimento del Fornitore, del Contratto di Trasporto e/o del Contratto di Dispacciamento e/o del Contratto di Connessione per quanto attiene la somministrazione di energia elettrica e/o del contratto di distribuzione tra il Fornitore e il Distributore per quanto attiene alla somministrazione di gas naturale;

14.3 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE Il Cliente dichiara che:

- (i) non ha e non avrà obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione di gas naturale e, alla data di inizio della somministrazione di gas naturale, sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa all'approvvigionamento di gas naturale e/o energia elettrica;
- (ii) ha ottenuto e manterrà ogni consenso, concessione o nulla osta necessari per l'acquisto di gas naturale e/o energia elettrica presso ciascun PDR e/o PDP;
- (iii) non sono state effettuate nei suoi confronti iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti o iscritte eventuali ipoteche non volontarie durante i 5 anni precedenti alla stipulazione del Contratto e non ne subirà per tutta la durata del Contratto;

(iv) ha piena disponibilità dell'immobile presso cui sono siti i propri impianti, fornendo tutta la documentazione necessaria e i relativi dati catastali al Fornitore;

(v) salvo se indicato nella Richiesta di Fornitura, gli impianti del Cliente sono adeguatamente allacciati alla rete di distribuzione locale, in grado di garantire la portata richiesta e conformi alle norme di sicurezza e manutenzione;

(vi) i dati e le informazioni riportati nella Richiesta di Fornitura sono completi, corretti e veritieri (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati anagrafici, indirizzo di fornitura, stato del PDR e/o del PDP, ecc.). Il Cliente si impegna altresì a fornire le informazioni e i dati ulteriori richiesti dal Fornitore per il rispetto di norme regolamentari, come, a titolo meramente esemplificativo e ove applicabile al Contratto, l'addebito del canone RAI.

14.4 In relazione al mandato di cui all'articolo 1.2 il cliente terrà indenne il Fornitore da ogni eventuale responsabilità o onere che possa derivare in conseguenza di contestazioni circa l'esistenza di obbligazioni contrattuali e precontrattuali del Cliente relative all'approvvigionamento di gas naturale nei confronti di soggetti terzi.

14.5 Qualora il Cliente nella Richiesta di Fornitura abbia indicato come luogo di residenza quello presso il quale sarà somministrata l'energia elettrica e/o il gas naturale, il Cliente dichiara che il luogo di somministrazione indicato nella Richiesta di Fornitura corrisponde al luogo dove egli ha la residenza e si impegna in proposito ad inviare al Fornitore una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Inoltre, il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi variazione della propria residenza. Il Cliente dichiara altresì di essere consapevole che il cambiamento di residenza e il mancato invio della predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione, comporta la perdita di tutte le agevolazioni, anche fiscali e tariffarie previste per i residenti.

15. COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI INFORMAZIONI, RECLAMI

15.1 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto dovranno essere formulate per iscritto a:

(i) al Fornitore: Minerva Energia S.r.l. Via Matteotti, 26 – 28021 Borgomanero (NO), telefono 0322.1958083, e-mail info@minervaeenergia.it, PEC minerva.energia@legalmail.it;

(ii) al Cliente: all'indirizzo indicato nella "Richiesta di Fornitura"; ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni di cui al presente Articolo 15.

Qualora si verifichi una variazione dei dati indicati nella Richiesta di Fornitura, il Cliente si impegna ad informare prontamente il Fornitore mediante comunicazione scritta.

15.3 Il Cliente potrà inoltrare al Fornitore richieste di informazioni o reclami in forma scritta all'indirizzo del Fornitore di cui al presente Articolo 15.1, tramite raccomandata A/R, PEC o anche tramite semplice e-mail. Il Fornitore rende disponibile nel proprio sito internet con accesso diretto dalla home page in modalità anche stampabile o presso la sede di Minerva Energia srl un modulo per il reclamo. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi) e una descrizione motivata dei fatti in contestazione. Il Fornitore fornirà risposta scritta e motivata entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

16. PROCEDURE STRAGIUDIZIALI DI CONCILIAZIONE

Nel caso di reclamo, seguito dalla mancata risposta nel termine indicato all'art. 15.3 o da risposta insoddisfacente da parte di Minerva Energia srl, per esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione il Cliente, anche tramite associazione dei consumatori, potrà ricorrere alla procedura di

conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali di cui all'art. 2 comma 1 e 2 del TICO (Testo Integrato Conciliazione) vigente:

- Servizio di conciliazione Clienti Energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico accessibile dal sito internet ARERA all'indirizzo <https://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen>, con le modalità ivi indicate. La domanda di conciliazione può essere presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online, oppure in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. Ex art. 7 del TICO (Testo Integrato Conciliazione) vigente, la domanda deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

- a) nome del Cliente o Utente finale e del delegato, ove presente;
- b) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del Cliente o Utente finale o del delegato, ove presente;
- c) denominazione dell'Operatore o Gestore;
- d) POD/PDR o codice identificativo della fornitura cui si riferisce la domanda o, ove non disponibili, indirizzo della fornitura;
- e) oggetto, valore della controversia e descrizione della problematica lamentata, corredati della documentazione relativa e dell'indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventuali elementi di prova.

Qualora la domanda di conciliazione risulti incompleta rispetto agli elementi prescritti dall'articolo 7, comma 7.5, il Servizio Conciliazione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della domanda, invita la Parte che ha attivato la procedura al perfezionamento e all'integrazione della domanda medesima da effettuarsi entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è improcedibile ed è archiviata. Di tale archiviazione è data comunicazione alla Parte.

- Il Cliente o Utente finale domestico, al medesimo fine, può altresì rivolgersi ad organismi ADR iscritti nell'Elenco, pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Per ulteriori informazioni sul Servizio conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una email al Servizio conciliazione all'indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare)

17. FORO COMPETENTE

La legge applicabile è quella italiana.

Fermo restando l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla regolamentazione dell'ARERA applicabile, ogni controversia giudiziale che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del Contratto tra Fornitore e Cliente sarà devoluta al foro di Novara.

18. INDENNIZZO AUTOMATICO

Il Fornitore è tenuto agli indennizzi automatici di cui all'art. 12.3

Minerva Energia srl rispetterà i livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di propria competenza indicati nel TIQV e il Cliente, in caso di mancato rispetto da parte del fornitore degli standard specifici di qualità di cui all'Art. 15 co. 15.1, avrà diritto, i occasione della prima fatturazione utile, agli indennizzi automatici indicati all'art. 19 del medesimo TIQV e come previsto dal codice di condotta commerciale, Allegato A alla Delibera 366/2019/r/com coordinato con le modifiche delle Delibere 109/2019/R/eel, 426/2020/R7com e 97/2021/R/com per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali. L'importo dell'indennizzo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l'indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo del medesimo, l'indennizzo

è pari al doppio dell'indennizzo automatico di base; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l'indennizzo è pari al triplo dell'indennizzo automatico di base. Minerva Energia srl non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra nei casi di cui all'Art. 18 com. 1 lett. a), b) del TIQV: cause di forza maggiore intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi; cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Nel caso in cui il mancato rispetto degli standard specifici generali di qualità sia dovuto alla tardiva risposta del Distributore alla richiesta di dati tecnici da parte di Minerva Energia srl, il venditore può imputare la causa di mancato rispetto al Distributore. Minerva Energia srl non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'Allegato A alla Del. 656/2015/R/eel (TIQE); in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza delle informazioni minime previste dall'Art. 8 com. 8.3 del TIQV.

Ai sensi dell'Art. 21 del TIQV l'indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte di Minerva Energia srl del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di doppia fatturazione. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al CLIENTE finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto.

Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine di cui all'art. 10.3 delle Condizioni generali di Contratto pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine; maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine. In caso di un ritardo ulteriore l'indennizzo sarà pari ad 40 € nell'ipotesi di emissione della fattura tra il 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all'art 10.3 delle Condizioni generali di Fornitura; pari a 60 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine.

19. INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO – VARIAZIONI AL QUADRO REGOLAMENTARE ED ECONOMICO ASSUNTO COME RIFERIMENTO

19.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, in sostituzione di quelle presenti ed eventualmente incompatibili, le clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa ARERA, o di altri soggetti competenti.

Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.

19.2 Qualora sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico e/o del gas ovvero modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica o del gas nonché per i servizi di trasmissione, trasporto, dispacciamento per quanto riguarda l'energia elettrica e per i servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura per quanto riguarda il gas naturale, ovvero mutamenti delle condizioni di approvvigionamento

dell'energia elettrica e del gas naturale da parte del Fornitore che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso, della periodicità e/o modalità di fatturazione e qualora si renda necessario, per giustificato motivo, il Fornitore avrà la facoltà di proporre modifiche al Contratto, comunicandole al Cliente per iscritto nelle modalità previste dall'Art. 15.1 (ii) ed anche via mail, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, o al diverso termine stabilito dalle normative vigenti al momento della comunicazione, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE e le variazioni avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente.

19.3 La suddetta comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi derivanti dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore.

19.4 La comunicazione di cui al punto 19.2, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e, per ciascuna delle modifiche proposte, conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 5) qualora la modifica unilaterale sia relativa alle condizioni economiche, la stima della spesa annua, escludendo le imposte attraverso il riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della Scheda sintetica ex All. 4 del Codice di Condotta Commerciale; i corrispettivi contrattuali utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono, per le forniture di gas naturale, all'ambito tariffario a cui appartiene il cliente finale. La stima della spesa annua deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte; 6) la seguente frase: "Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it"; Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall'allegato A alla del. 426/2020/R/com.

19.5 Qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, EVOLUZIONI AUTOMATICHE delle CE, ovvero le variazioni delle CE già previste e i cui valori sono già determinati nel CONTRATTO sottoscritto dal CLIENTE FINALE, MINERVA ENERGIA SRL è tenuta a darne comunicazione in forma scritta a ciascuno dei CLIENTI FINALI interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai medesimi CLIENTI con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi prima dell'inizio del successivo periodo di 12 (dodici) mesi. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del

FORNITORE. L'arco di 12 (dodici) mesi decorre dalla data di inizio del periodo di validità delle Condizioni Economiche previsto contrattualmente che, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della deliberazione 426/2020/R/COM e smi coincide con la data di inizio di validità del contratto. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall'allegato A alla del. 426/2020/R/com. La suddetta comunicazione conterrà: l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti dell'evoluzione automatica, la loro decorrenza, la stima della spesa annua, escludendo le imposte attraverso il riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della Scheda sintetica ex All. 4 del Codice di Condotta Commerciale, i corrispettivi contrattuali utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono, per le forniture di gas naturale, all'ambito tariffario a cui appartiene il cliente finale, la seguente frase: "Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it". Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall'allegato A alla del. 426/2020/R/com.

19.6 Nel caso in cui il Cliente non intenda accettare le modifiche del Contratto proposte dal Fornitore, il Cliente potrà recedere dal Contratto nei modi e nei termini di cui all'Articolo 3.2.

20. ASSICURAZIONE

In relazione alla somministrazione di gas naturale, ai sensi della delibera dell'ARERA del 24 novembre 2020 - 167/2020/R/gas "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2024", il Cliente finale titolare di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna assicurato, gode di una assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, e da chiunque usi anche occasionalmente il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, per gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas a valle del medesimo punto di riconsegna assicurato. L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Il Cliente, in caso di sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al CIG (Comitato italiano gas) del modulo di denuncia presente sul sito del CIG, del Distributore e dell'utente del trasporto.

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

Minerva Energia S.r.l. informa che i dati personali raccolti al fine di concludere il presente contratto e contenuti nello stesso saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Sottoscrivendo il presente contratto la controparte dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy resa ai sensi della normativa vigente.

Allegati:

- Condizioni economiche
- Modulo dati tecnici
- Scheda di conformità
- Modulo dati catastali

Data: ____/____/____

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente i seguenti contenuti delle Condizioni Generali di Contratto: art. 1 (oggetto del contratto, esclusiva, diritto di ripensamento, richiesta di accesso alla fornitura anticipato, conclusione del contratto); art. 3 (durata del contratto e diritto di recesso); art. 6 (dispacciamento, trasporto dell'energia elettrica e relativi mandati); art. 7 (servizi di distribuzione e trasporto); art. 8 (determinazione dei consumi); art. 9 (garanzie); art. 10 (fatturazione); art. 11 (pagamento); art. 12 (ritardato pagamento e sospensione della fornitura); art. 14 (clausola risolutiva espressa e risoluzione automatica del contratto); art. 16 (procedure stragiudiziali di conciliazione); art. 17 (foro competente); art. 19 (integrazioni e modifiche del contratto – variazioni al quadro regolamentare ed economico assunto come riferimento); art. 21 (informativa sul trattamento dei dati e riservatezza).

Data: ____/____/____

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

DICHIARAZIONI E FIRME DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare il presente Contratto in ogni sua singola parte, composto dalle CG di fornitura di energia elettrica e dagli altri allegati contrattuali. Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto l'allegato CE, ove sono contenuti i dettagli economico – commerciali dell'offerta, la Nota Informativa, prevista dal Codice di Condotta Commerciale (Delibera ARERA ARG/com 104/10), contenente: i dati del Fornitore, l'identificazione del personale commerciale che ha presentato la proposta, informazioni sul mercato elettrico e quant'altro previsto dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima delibera. Il Cliente riconosce che, ai fini dell'applicazione di un regime fiscale (iva/accise) agevolato, ha l'obbligo di far pervenire a Minerva i relativi allegati fiscali, debitamente sottoscritti e compilati in ogni singola parte unitamente ad ogni altra eventuale documentazione necessaria a supporto ed integrazione. Il Cliente si assume la responsabilità della veridicità dei dati e della documentazione forniti a Minerva. Il Cliente, avendo preso visione e conoscendo integralmente il contenuto dell'articolo 15 delle condizioni generali di contratto, nonché l'informativa di Minerva, esprime il consenso al trattamento dei dati:

- per finalità commerciali e/o di marketing attraverso sms o fax

- per finalità commerciali e/o di marketing mediante l'impiego del telefono

Data: ____/____/____

Minerva Energia

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Clienti e Prospect -

Minerva Energia S.r.l. (**"Minerva Energia"** o la **"Società"**), consapevole dell'importanza della tutela dei dati personali, nella propria qualità di titolare del trattamento, informa i propri clienti che, nella stipula e nell'esecuzione del rapporto contrattuale, la stessa può trattare i dati personali dei clienti stessi (se persone fisiche) o quelli delle relative persone di contatto (quali legale rappresentante e referenti – in caso di persone giuridiche) (congiuntamente, **"Interessati"**). Tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia.

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 (**"Regolamento"**), Minerva Energia fornisce le seguenti informazioni in merito alle modalità di gestione e ai trattamenti dei dati raccolti durante il rapporto contrattuale, riservandosi il diritto di aggiornarla in qualsiasi momento con conseguente comunicazione agli Interessati.

1. Tipi di dati raccolti. All'atto della stipulazione e durante l'esecuzione dei contratti con i propri clienti, Minerva Energia può trattare i seguenti dati personali degli Interessati – così come volontariamente fornite dai propri clienti (i **"Dati"**): (i) dati anagrafici; (ii) dati di contatto; (iii) ulteriori dati necessari per l'esecuzione del contratto; (iv) dati bancari.

2. Finalità e base giuridica del trattamento. I Dati sono trattati per le seguenti finalità:

- dare esecuzione al contratto e fornire al cliente informazioni utili in merito all'esecuzione dello stesso.* La base giuridica che legittima tale trattamento di dati è l'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui il cliente è parte;
- monitorare l'esecuzione del contratto sottoscritto con il cliente per controllo di gestione.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è l'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte al fine di offrire il miglior servizio possibile;
- assolvere obblighi derivanti dalla legge.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è l'art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è costituita dall'art. 9 par. 2 lett. f) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

3. Periodo di conservazione dei Dati. I Dati raccolti per le finalità di cui al punto 2 lett. a. – d. saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e poi immediatamente cancellati, ad eccezione di quelli necessari per il rispetto di normative fiscali e contabili o per adempiere ad altri obblighi di legge e documentare le attività svolte. I Dati saranno conservati nei termini previsti dalle predette normative.

4. Modalità del trattamento. I Dati saranno trattati, da personale di Minerva Energia a ciò espressamente autorizzato, con strumenti elettronici, memorizzati su supporti informatici e cartacei (così come su ogni ulteriore supporto idoneo) e organizzati in data base. Nel corso del trattamento saranno osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei Dati non comporta processi decisionali automatizzati.

5. Conferimento dei Dati. Il conferimento dei Dati è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto con Minerva Energia ed è quindi obbligatorio per le finalità di cui al punto 2 lett. a. – d.; in mancanza, Minerva Energia non potrà stipulare e tanto meno dare esecuzione al contratto con il cliente.

6. Comunicazione dei Dati. I Dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e l'interesse di accedere ai Dati stessi da norme nazionali o dell'Unione europea; (ii) società, associazioni, studi professionali, professionisti che prestino servizi ed attività per conto di Minerva Energia in qualità di "Responsabile del Trattamento" per l'adempimento di obblighi di legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire i servizi richiesti (**"Responsabili"**). I nominativi dei Responsabili del trattamento sono riportati in un elenco aggiornato richiedibile ai recapiti indicati al punto 9. I Dati non saranno diffusi.

7. Trasferimento dei Dati in Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali. Minerva Energia potrebbe trasferire i Dati al di fuori dello SEE qualora gli Utenti Del Dispacciamento abbiano sede in Paesi Terzi. Nello specifico, i Dati potrebbero essere trasferiti in Svizzera, ove ha sede uno degli UDD. Tale trasferimento è effettuato ai sensi dell'art 45, par. 1 del Regolamento e della Decisione di Adeguatezza del 26 luglio 2000, (2000/518/EC).

Al di fuori di tale evenienza, Minerva Energia non trasferisce i Dati in paesi situati fuori dal SEE o a enti od organizzazioni internazionali.

8. Diritti degli Interessati. Gli Interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento, tra cui:

- richiedere informazioni su: (i) origine dei Dati; (ii) finalità e modalità del trattamento; (iii) logica applicata in caso di uso di strumenti elettronici; (iv) estremi identificativi del titolare e dei responsabili.

- ottenere: (i) l'accesso, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Dati; (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge; (iii) la limitazione del trattamento dei Dati; (iv) la copia dei Dati in formato standard.

- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento effettuato:

a) per fini di ricerca scientifica, storica o di ricerca statistica e ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, laddove tale opposizione sia fondata su motivi connessi alla sua situazione particolare;

b) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi;

c) ai fini di invio di materiale promozionale e pubblicitario e di marketing diretto;

- revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato e sulla base del quale è giustificato il trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sul consenso prestato prima della revoca.

- proporre, qualora ritengano che il trattamento dei Dati violi la normativa, reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

L'Autorità di controllo italiana può essere raggiunta ai recapiti presenti sul [proprio sito web](#).

9. Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è Minerva Energia S.r.l. (Partita Iva n. 02503430031), con sede legale in Via Matteotti, 26, 28021– Borgomanero (NO), in persona del legale rappresentante pro tempore. Minerva Energia può essere contattata al seguente indirizzo: info@minervaenergia.it. Per esercitare i diritti sopra elencati, l'Interessato potrà contattare il D.P.O. Avv. Garippa Giovanni al seguente indirizzo mail info@studiogarippa.it o Pec avv.garippa@pec.it.

Firma e timbro per presa visione

Luogo, data